



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI RICERCA E INCARICHI POST-DOC

SENATO ACCADEMICO	17.09.2025
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	24.09.2025
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
DECRETO RETTORALE	974/2025 dd 9.10.2025
UFFICIO COMPETENTE	Settore Personale docente

Ultimo aggiornamento 10 ottobre 2025

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di *contratti di ricerca* di cui all'art. 22 e ai titolari di *incarichi post-doc* di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, congiuntamente indicati come "contratti" o "contrattisti".

2. L'Ateneo può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato:

- ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati "contratti di ricerca";
- ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, denominati "incarichi post-doc".

3. I contratti di cui al comma 2 sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Art. 2 – Durata

1. I *contratti di ricerca* hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 3. La durata complessiva dei contratti, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.

2. Gli *incarichi post-doc* hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva degli incarichi con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Ai fini del computo della durata complessiva dei predetti rapporti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui al presente Regolamento, nonché degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di conferimento

1. I contratti possono essere conferiti mediante procedure di selezione, oppure direttamente secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Si prescinde dalle procedure selettive qualora il contratto sia conferito a studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca nazionali e internazionali promossi da enti pubblici o privati riconosciuti dalla comunità scientifica con procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. Rientrano tra queste ipotesi anche le procedure concluse con il rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il "Seal of Excellence" attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi. In questo caso, la stipula del contratto è approvata dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, salvo che si tratti di programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora il programma di ricerca finanziato preveda una diversa durata delle attività, i *contratti di ricerca* potranno essere stipulati per tale specifica durata, in ogni caso non inferiore a due anni.

Art. 4 – Procedura di attivazione

1. L'attivazione dei contratti è proposta dalle strutture interessate alla realizzazione del progetto, indicando gli elementi previsti per il Bando di cui all'art. 6, oppure il sussistere delle condizioni per il conferimento diretto di cui all'art. 3, comma 2.
2. La proposta indica l'importo del contratto secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, e attesta inoltre la disponibilità finanziaria per la copertura del suo costo complessivo, indicando la fonte di finanziamento, l'eventuale finanziatore, i vincoli temporali per la realizzazione del progetto e l'effettuazione della spesa, ogni eventuale ulteriore vincolo posto dal finanziatore stesso, nonché la data prevista di inizio dell'attività del contrattista in relazione al cronoprogramma della ricerca da effettuare, tenendo conto dei tempi delle modalità di conferimento di cui all'art. 3.

Art. 5 – Destinatari

1. Possono concorrere alle selezioni, o essere destinatari diretti del contratto, fatti salvi ulteriori e diversi requisiti previsti nel bando di selezione anche in relazione alla tipologia di finanziamento esterno:
 - coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica;
 - per i *contratti di ricerca* anche coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.Nel caso il titolo di dottorato sia stato conseguito - o sia in corso di acquisizione - all'estero e non sia già stato riconosciuto, la commissione giudicatrice ne valuterà l'equivalenza al solo fine del conferimento del contratto, sulla base della documentazione presentata dal candidato, secondo quanto previsto dal Bando di indizione della procedura.
2. Dalla selezione e dal conferimento diretto di cui all'art. 3 sono esclusi:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato agli indirizzi indicati in sede di domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 6 – Bando di indizione delle procedure selettive

1. Le procedure di selezione sono indette con apposito bando pubblico, emanato con decreto del Rettore, contenente informazioni in merito a:

- il dipartimento proponente;
- l'ambito scientifico della ricerca, mediante l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché di un titolo;
- il Responsabile Scientifico della ricerca, individuato tra i professori e i ricercatori (a tempo indeterminato o *tenure track*) dell'Ateneo appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare di cui al punto precedente;
- i requisiti per la partecipazione;
- le modalità di selezione, eventualmente specificando i criteri per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi;
- le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale secondo quanto previsto dall'art. 14;
- la modalità e il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso;
- la documentazione da allegare;
- il numero massimo di pubblicazioni (tra due e cinque, compresa eventualmente la tesi di dottorato) che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- le modalità di comunicazione con i candidati, l'Ufficio responsabile della procedura e l'indirizzo a cui rivolgersi per informazioni;
- per i *contratti di ricerca*: il programma della ricerca e le modalità di presentazione del progetto di ricerca da proporre per la valutazione.

2. Il bando di selezione è reso pubblico per via telematica sul sito internet e all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La selezione di cui all'art. 8 è svolta da una commissione giudicatrice designata dal dipartimento e nominata dal Rettore. La nomina è effettuata scaduti i termini per la presentazione delle domande ed entro 15 giorni da tale data, garantendo, ove possibile, una adeguata rappresentanza di genere. Della nomina è data pubblicità sul sito internet e all'Albo Ufficiale di Ateneo.

2. La commissione è composta da tre membri, individuati in base al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, di cui almeno due scelti tra i professori e i ricercatori (a tempo indeterminato o *tenure track*) delle università e degli enti di ricerca, e il terzo anche tra esperti nella materia non appartenenti ai ruoli accademici. Qualora non appartenenti ai ruoli accademici, il dipartimento proponente motiva in ordine al possesso della competenza necessaria nell'ambito scientifico oggetto della procedura.

3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. È sempre garantita la possibilità di svolgere il colloquio orale con i candidati in forma telematica.

4. Ogni commissario deve verificare e dichiarare:

- di non avere rapporti di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, di unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure di non essere in stato di convivenza di fatto, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri commissari;
- di non essere stato valutato negativamente ai sensi dell'art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010;
- di non essere componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

Art. 8 - Modalità di valutazione

1. La commissione valuta il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto o dell'incarico, secondo quanto presentato dai candidati in sede di domanda e quanto emerso nel colloquio orale, attribuendo un punteggio complessivo finale in centesimi. Per i *contratti di ricerca* la commissione valuta inoltre l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando.
2. Nella prima adunanza la commissione specifica i criteri per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi, secondo le modalità descritte ai commi successivi, salvo non già specificati nel bando; stabilisce la data e la modalità di svolgimento del colloquio orale, dandone pubblicità almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa, salvo non già stabilite nel bando.
3. Per i *contratti di ricerca* la commissione valuta, attribuendo al massimo 70 punti:
 - la qualità e l'aderenza del progetto di ricerca proposto al programma di ricerca oggetto del bando (massimo 30 punti);
 - il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, tenendo conto dei titoli di studio, dell'ulteriore formazione e delle pregresse attività di ricerca e lavorative, delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca eventualmente presentati, nonché degli ulteriori elementi ritenuti utili in relazione al programma di ricerca da svolgere (massimo 40 punti).
4. Per gli *incarichi post-doc* la commissione valuta, attribuendo al massimo 70 punti, il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, tenendo conto dei titoli di studio, dell'ulteriore formazione e delle pregresse attività di ricerca e lavorative, delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca eventualmente presentati, nonché degli ulteriori elementi ritenuti utili in relazione al programma di ricerca da svolgere.
5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 punti nella valutazione di cui al comma 3 (per i *contratti di ricerca* conseguendo minimo 15 punti per il progetto e minimo 25 punti per il curriculum scientifico-professionale).
6. Il colloquio è svolto - eventualmente anche in una lingua diversa dall'italiano - sugli elementi del curriculum scientifico-professionale rilevanti ai fini dell'attività di ricerca oggetto del contratto, attribuendo al massimo 30 punti, ed è inoltre volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione alle necessità della ricerca stessa. Per i *contratti di ricerca* è svolto inoltre sul progetto di ricerca proposto.
7. È giudicato idoneo il candidato che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nella valutazione del colloquio. La graduatoria è formata dagli idonei in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui ai commi precedenti, ed è nominato vincitore il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto.
8. L'attribuzione dei punteggi è motivata in relazione ad ogni singolo ambito della valutazione e la commissione esprime collegialmente un motivato giudizio finale complessivo per ciascun candidato.

Art. 9 – Conclusione dei lavori e utilizzo della graduatoria

1. La commissione conclude i lavori entro 60 giorni dalla comunicazione della nomina, salva motivata richiesta di proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, contenente la graduatoria di merito.
2. In caso di mancato rispetto dei termini, e per ogni altro grave inadempimento nello svolgimento delle attività di valutazione, il Rettore provvede alla sostituzione della commissione, o di suoi singoli componenti, stabilendo un nuovo termine di conclusione dei lavori.
3. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un termine di due anni dalla data di pubblicazione e, qualora permanga l'esigenza, può essere ulteriormente utilizzata in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto di cui all'art. 15, o per sopraggiunte esigenze nel medesimo ambito di ricerca, con le stesse modalità di proposta di cui all'art. 4 e per la stipula di contratti della durata prevista all'art. 2.

Art. 10 - Stipula del contratto e periodo di prova

1. Al fine delle specifiche attività di ricerca previste, il Rettore stipula con il vincitore apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto non dà luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Nei casi previsti, il vincitore dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto.
3. Il periodo di prova è proporzionale alla durata del contratto ed è calcolato dividendo per 15 il numero dei giorni del contratto stesso. L'eventuale proposta di valutazione negativa compete al Responsabile Scientifico ed è approvata dal Consiglio di Dipartimento. Decorso il periodo di prova - considerati i soli giorni di servizio effettivo - senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 11 – Rapporto di lavoro

1. La prestazione lavorativa del contrattista si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali delle attività da svolgere secondo le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 2, così come definiti dal Dipartimento e dal Responsabile Scientifico.
2. Il contrattista è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione, validata dal Responsabile Scientifico che ne attesta il regolare svolgimento. In caso di mancata validazione, delibera il Consiglio di Dipartimento, sentiti il contrattista e il Responsabile Scientifico.
3. Ai contrattisti si applica la normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, della genitorialità, delle condizioni di malattia o infortunio previste per i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.
4. La responsabilità disciplinare è regolata dal Titolo V (*Responsabilità disciplinare*) del CCNL *Istruzione e ricerca* vigente. Il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.
5. In caso di richiesta di incarichi esterni si applica, in quanto compatibile, il Regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori.
6. Al di fuori dell'impegno per l'attività di ricerca prevista dal contratto e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza, il contrattista può svolgere l'attività didattica che sia stata ad esso conferita dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia.
7. I contrattisti che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica, possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stato conferito il contratto e sotto la supervisione del Responsabile Scientifico, secondo quanto previsto dagli accordi tra l'ente convenzionato e l'Ateneo.
8. Eventuali compensi per incarichi aggiuntivi sono attribuiti secondo quanto previsto dal Regolamento Premialità e dagli altri regolamenti in merito dell'Ateneo.

Art. 12 – Divieti di cumulo e incompatibilità

1. Il contratto non è cumulabile con:
 - altri rapporti di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto non è inoltre compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero; per gli *incarichi post-doc* è fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Le posizioni di cui al presente Regolamento e i contratti di cui all'articolo 24 della L. n. 240/2010 non sono tra loro compatibili, non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Art. 13 - Proroga e rinnovo

1. La proroga e il rinnovo del contratto di lavoro sono proposti dal Dipartimento di afferenza, nei limiti stabiliti dall'art. 2, almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. Nella proposta di proroga sono indicati la durata e le fonti di finanziamento, collegate alle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del programma di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale nell'ambito del quale il contratto è stipulato.
3. Nella proposta di rinnovo biennale dei *contratti di ricerca* sono indicate le specifiche esigenze, le fonti di finanziamento e l'importo del contratto, che potrà essere incrementato entro la misura del 20% dell'originario ammontare e comunque entro i limiti stabiliti dall'art. 14, comma 2.
4. La proroga e il rinnovo sono sottoscritti con le medesime modalità dell'originario contratto.

Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativa previste per i redditi di lavoro dipendente.
2. Il trattamento economico è definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere. Per i *contratti di ricerca* non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, salvo che l'ente finanziatore non preveda obbligatoriamente un maggiore importo. Per gli *incarichi post-doc* non può essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito, al momento della sottoscrizione del contratto. Tali importi, che si intendono al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, sono attribuiti in rate mensili di pari importo.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.

Art. 15 – Estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine finale del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 13.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. Il contratto può essere inoltre risolto:
 - per la mancata predisposizione della relazione da parte del contrattista, oppure la mancata sua validazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca, in ogni caso previa delibera del Consiglio di Dipartimento;
 - per violazioni del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo che, per la loro gravità, non rendano possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
 - per l'annullamento della procedura di reclutamento;
 - per mancato superamento del periodo di prova;
 - per ogni ulteriore causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
4. Durante il periodo di prova il contrattista può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Tale penale può essere esclusa qualora il contrattista receda per:
 - opzione per l'ufficio di ricercatore o professore universitario di ruolo;
 - assunzione presso enti pubblici e/o privati, nel caso in cui l'interessato dimostri o dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;

- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Nel caso il contratto sia finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, si applicano le specifiche disposizioni previste dal soggetto finanziatore, qualora non in contrasto con la normativa vigente. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, in materia di trattamento economico.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla L. n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate. Ai contrattisti si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo per le parti compatibili con la loro posizione.

3. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai contrattisti si applicano le disposizioni in materia di elettorato attivo e passivo e partecipazione ai Consigli di Dipartimento previste per gli assegnisti di ricerca. I contrattisti, gli assegnisti e gli incaricati di ricerca partecipano ai Consigli di Dipartimento con una rappresentanza congiunta.

4. Il presente Regolamento si applica anche ai contratti stipulati in base al *Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010* di cui al DR n. 332/2025 del 02/04/2025.